

Provincia di Bologna  
**Comune di Castel di Casio**  
via Marconi, 9  
40030 CASTEL DI CASIO

## Castel di Casio

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

|  |    |
|--|----|
| Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:                       | -  |
| Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:                 | -  |
| Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri: | -  |
| Ulteriori tipologie di incentivo:  | NO |

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Regolamento Urbanistico Edilizio - Comuni di Castel di Casio, Gaggio Montano e Porretta Terme - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2005

*Art. 1.3.6 - Superficie impermeabilizzata e superficie permeabile (SP)*

1. Si definisce superficie impermeabilizzata, ai fini urbanistici, la misura in mq. di quella porzione di sedime interessata da costruzioni (fuori o entro terra) che impediscono alle acque meteoriche di penetrare nel terreno o comunque riducono l'entità di tale penetrazione (3). Nell'ambito e per i fini della presente definizione si prescinde dal grado di permeabilità del suolo nella sua condizione indisturbata, preesistente alla costruzione.

2. Si definisce superficie permeabile (SP) di un lotto la porzione di questo che viene lasciata priva di qualunque tipo di pavimentazioni (ancorchè grigliate) o di costruzioni fuori o entro terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.

*Art. 1.3.12 - Tasso di permeabilità*

Si definisce tasso di permeabilità il rapporto percentuale fra la superficie permeabile e la superficie fondiaria (SP/SF) oppure la superficie territoriale (SP/ST).

*Art. 3.1.2 - Aree per attrezzature e spazi collettivi*

.... 6.... Per gli interventi RI, AM, NC, a seconda del tipo di usi ed attrezzature previste si applicano le seguenti prescrizioni di intervento:

.... b) zone per servizi scolastici

.... - SP min = 40%.

c) zone per verde pubblico

- SP min. = 80%

*Art. 3.2.1 - Permeabilità dei suoli*

1. Nelle aree soggette ad edificazione è obbligatorio che una parte di superficie fondiaria resti permeabile alle acque meteoriche, secondo le percentuali minime di cui all'articolo seguente.

3. I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrato sottostanti, devono essere sempre dotati di alberature. Qualora il parcheggio sia alberato, gli alberi devono essere contenuti entro una striscia erbosa permeabile di superficie non inferiore a mq. 3 per albero e delimitata rispetto ai posti-auto da un cordolo soraelevato o da altro sistema che eviti lo sversamento nell'aiuola delle acque meteoriche provenienti dal posto-auto.

### USO DEL VERDE

---

Regolamento Urbanistico Edilizio - Comuni di Castel di Casio, Gaggio Montano e Porretta Terme - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2005

*Art. 2.2.7 - Aree boscate*

1. La tav. n. 2 del PSC individua le aree dotate di copertura boschiva, sulla base della "Carta dei Boschi" realizzata a cura del Corpo Forestale dello Stato e della Provincia di Bologna.

.... 4. Le aree boscate sono destinate alla riqualificazione del patrimonio boschivo quale ecosistema polifunzionale.

5. Le aree boscate sono inedificabili fatta salva la realizzazione di depositi attrezzi per la manutenzione del bosco e la silvicoltura e la realizzazione di essicatoi per le castagne di cui all'Art. 4.6.4. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi CD, MS, RC, RE, D ferme restando le specifiche norme di tutela e categorie di tutela eventualmente dettate per gli edifici

di interesse testimoniale o ambientale ai sensi del Capo 2.3. Sono inoltre consentiti interventi di AM nei limiti descritti al punto 5 dell'Art. 4.5.2.

6. Le aree boscate possono essere attraversate da infrastrutture tecnologiche o infrastrutture per la mobilità solamente nei seguenti casi:

- qualora tali opere siano espressamente previste da strumenti di pianificazione nazionale, regionali o provinciali che ne abbiano verificato la compatibilità con il P.T.P.R.;
- qualora tali opere siano state sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale secondo le procedure di legge;
- qualora tali opere siano di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune o di parti della popolazione di due Comuni confinanti, e siano:
  - espressamente previste dal PSC per quel che riguarda le infrastrutture per la mobilità,
  - ovvero autorizzate dal Comune previa verifica di compatibilità con gli obiettivi di tutela e verifica della insussistenza di più valide alternative di tracciato, per quel che riguarda gli altri tipi di infrastrutture.

7. In ogni caso le strade poderali e interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m. 3,50, né comportare l'attraversamento in qualsiasi direzione di terreni con pendenze superiori al 60% per tratti superiori a m. 150. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della l.r. 4/09/1981 n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

.... 9. Nelle aree boscate ricadenti negli ambiti di particolare interesse paesaggistico - ambientale di cui al precedente art. 2.2.4 e nelle fasce di tutela di caratteri ambientali dei corsi d'acqua di cui al precedente art. 2.1.2 devono essere osservate le seguenti direttive:

- a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 m.; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale e artificiale, si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
- b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore a una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'art. 16 della l.r. 30/1981 in seguito a puntuale istruttoria tecnica da eseguirsi in relazione degli strumenti richiamati al precedente comma 8.

#### *Art. 3.2.2 - Salvaguardia e formazione del verde*

1. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale è soggetta a controllo e può essere disciplinata da un apposito Regolamento Comunale del Verde.

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica.

2. L'eventuale abbattimento di alberature di alto fusto non produttive deve essere autorizzato mediante apposito nulla-osta del Responsabile del Settore che si avvarrà eventualmente della consulenza di un tecnico abilitato o del Corpo Forestale dello Stato. Nel nulla-osta dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature in sostituzione, di norma in ragione di tre nuove piante per ciascuna abbattuta anche eventualmente in altra collocazione o su aree pubbliche.

3. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dall' Art. 106 del TU 1934 della legge comunale e provinciale.

4. Nelle zone extraurbane è altresì vietato estirpare siepi, a meno che ciò non avvenga sulla base di Piani di Investimento Aziendale, che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione.

5. Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature non produttive preesistenti aventi diametro del tronco superiore a 0,20 m. - rilevato a 1 m. dal colletto - e di non offenderne l'apparato radicale; previo nulla-osta del Responsabile del Settore ai sensi del comma 2, è consentito prevederne il diradamento ove siano troppo ravvicinate in rapporto alla specie e alle dimensioni.

6. Fatte salve le zone nelle quali il PRG prescriva espressamente la quota minima di superficie permeabile in rapporto alla Superficie fondiaria o territoriale, nella altre zone in tutti gli interventi edilizi di NC, RI, AM deve essere assicurata, una quota di Superficie Permeabile in profondità pari ad almeno il 40% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici, riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive o di trasporto o di commercio o alberghiere. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di un albero d'alto fusto ogni 100 mq. Di S.P., nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della S.P.. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora andranno prescelti secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale del Verde e dovranno presentare un'altezza non inferiore a m. 3,0 e un diametro, misurato a m. 1,0 da terra, non inferiore a cm. 6. Le norme di cui al presente comma valgono quale indirizzo tendenziale da applicarsi, nei limiti del possibile, anche per gli interventi di recupero edilizio (MS, RC, RE).

7. Nelle zone per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso in tutti gli interventi NC, RI è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno due lati dell'area d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali.

8. Nelle zone agricole, negli interventi di NC, RI, AM di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte alberate, costituite da alberi d'alto fusto, interposti ad essenze arbustive, da scegliersi ai sensi dell'articolo seguente.

#### *Art. 3.2.3 - Essenze arboree da impiantare*

Nei nuovi impianti arborei ed arbustivi nei giardini privati e nelle aree di pertinenza degli edifici devono essere prescelte essenze prevalentemente comprese nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali locali o naturalizzate come elencate nel Regolamento Comunale del Verde.

Essenze non comprese in tale elenco possono essere impiantate fino a coprire un massimo del 20% della superficie alberata, considerando lo sviluppo delle chiome a maturità, e considerando anche le piante eventualmente preesistenti nella medesima area di pertinenza.

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

**Regolamento Urbanistico Edilizio - Comuni di Castel di Casio, Gaggio Montano e Porretta Terme - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2005**

#### *Art. 2.2.6 - Tutela della viabilità panoramica*

.... 2. Al di fuori dei centri abitati (definiti come somma del territorio urbanizzato e urbanizzabile), lungo la viabilità di interesse panoramico individuata dal PSC sono vietati tutti quegli interventi che possono compromettere la fruizione delle vedute panoramiche: ad esempio la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, l'apposizione di cartelli pubblicitari (ad eccezione delle insegne di esercizio e delle pre-insegne), l'impianto di siepi alte o alberature continue che possano occludere le vedute panoramiche.